

D. D. G. n. 3969

Area 6 dei Conti - Ufficio II di legittimità sugli atti Regione Siciliana
- 7 LUG. 2016
N. 4127

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

RAGIONERIA CENTRALE AGRICOLTURA

VISTO

Prima nota al n. 3723

Scheda n.

Palermo, li 24/05/2016

Il Direttore della Ragioneria Centrale

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II
CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA
REGIONE SICILIANA

9 AGO. 2016

Reg. N° 12

Foglio N° 3

Il Direttore

del

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D.P. Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Gaetano Cimò, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO il DDG 2163 del 30/03/2016 con il quale sono state approvate le "DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI" del PSR Sicilia 2014/2020;

VISTO il Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2016, pubblicato nella GURI del 21 marzo 2016, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

CONSIDERATO che il predetto D.M., all'articolo 23, prevede che al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le Regioni ovvero le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti le violazioni di impegni riferiti alle operazioni, alle Misure/sottomisure ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'art. 20 e dell'allegato 6 (misure connesse a investimenti);

RILEVATO che l'eventuale individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto) viene effettuata tramite apposito provvedimento dell'ADG contestualmente all'approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/sottomisure;

RILEVATO che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle disposizioni attuative della misura/sottomisura successivamente emanati (Bandi);

PRESO ATTO che, la determinazione delle violazioni agli impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate, saranno rinviate a successivi provvedimenti;

CONSIDERATO che la Regione Sicilia ha dato attuazione al P.S.R. 2014/2020 approvando le disposizioni specifiche della sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" di cui al D.D.G. n. 2171 del 31/03/2016:

RILEVATO che ai fini della verificabilità e controllabilità (VCM) della sottomisura 3.1 di cui all'art. 62 del reg Ue 1305/2013, l'Organismo pagatore ha concesso l'autorizzazione per la tipologia di intervento in tutte le sue componenti (impegni, criteri e obblighi);

VISTA la nota prot. n. 22244 del 3 maggio 2016 dell'Area 7 "Brand Sicilia e marketing territoriale" con la quale sono stati comunicati gli impegni a cui sono soggetti i beneficiari della sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" attestando che gli stessi sono stati autorizzati dall'Organismo pagatore e che le condizioni di verificabilità e controllabilità corrispondono con quanto riportato nel sistema Informativo VCM;

VISTE le percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto) proposte con la sopra citata nota dall'Area 7 "Brand Sicilia e marketing territoriale";

SENTITO l'Organismo pagatore Agea;

RITENUTO, pertanto, opportuno dare attuazione a quanto previsto dal citato D.M. dell'8 febbraio 2016 esclusivamente con riferimento alla sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020, un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di intervento oggetto di aiuto, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art. 1

di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Di approvare – in attuazione del D.M. dell'8 febbraio 2016 - come dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il quadro degli impegni che gravano sui destinatari degli aiuti, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le connesse riduzioni/esclusioni, con riferimento alla sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del PSR Sicilia 2014/2020;

Art. 2

di dare atto che per quanto non disposto negli allegati al presente provvedimento si rinvia alle previsioni del citato D.M., nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alla condizionalità.

Di dare atto altresì che – in assenza di diversa disposizione contenuta nell'allegato approvato con il presente provvedimento - restano confermate le ipotesi di violazione contenute nel P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati;

Art. 3

di rinviare a successivi provvedimenti l'attuazione del predetto DM per quanto concerne le altre misure e sottomisure, disponendo che gli impegni e le connesse riduzioni/esclusioni saranno definiti contestualmente all'approvazione delle relative disposizioni specifiche ovvero degli specifici bandi/avvisi pubblici;

Art. 4

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità e successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del PSR Sicilia 2014/2020.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione

Palermo, li

13 GIU. 2016



IL DIRIGENTE GENERALE

Gaetano Cimò

**Sottomisura 3.1 " Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"
Riduzioni e sanzioni**

a) Rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto le condizioni di ammissibilità indicate nella scheda misura del PSR/disposizioni specifiche, al momento della presentazione della domanda di aiuto (inclusa l'assenza doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti) e di dimostrarne il mantenimento (per tutta la durata dell'operazione).

Il mancato rispetto al momento delle presentazione della domanda di sostegno preclude alla concessione dell'aiuto. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di aiuto, o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale dell'aiuto per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il mancato raggiungimento/mantenimento degli obiettivi collegati ai punteggi previsti dal programma d'investimento, qualora gli stessi incidono sull'ammissione al finanziamento dell'iniziativa progettuale, comporta la decadenza totale del contributo.

b) False prove e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso al luogo dell'operazione, agli appezzamenti e agli impianti, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto.

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

c) Sanzioni di cui all'art. 63 del REG UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

La Struttura competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

d) Riduzioni/esclusioni connesse a impegni specifici per tipo d'intervento

Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del PSR Sicilia 2014/2020.

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Montante riducibile	Tipo di sanzione in caso di inadempienza
Rimanere nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo, per almeno 5 anni, dalla data di iscrizione	PSR/Bando Regionale	Amministrativo	Documentale	Verifica del mantenimento nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo, per almeno 5 anni, dalla data di iscrizione/Verifica attestazione annuale dell'Organismo di Controllo		Decadenza con revoca del decreto di concessione e recupero delle somme eventualmente erogate
Presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione.	PSR/Bando Regionale	Amministrativo	Documentale	Verifica che la presentazione della prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione.		Decadenza con revoca del decreto di concessione
Iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità da parte dei soggetti aderenti entro i 45 giorni successivi alla data di notifica del decreto di finanziamento della domanda di sostegno	PSR/Bando Regionale	Amministrativo	Documentale	Verificare che le seguenti date ricadano entro 45 giorni dalla data del decreto di concessione: la prima notifica nel SIB per il BIO; data di iscrizione sull'attestazione rilasciata dall'Organismo di Controllo; protocollo della richiesta di idoneità delle uve a D.O. e/o I.G.; dichiarazione di produzione vino presentata da produttore al SIAN.		Decadenza con revoca del decreto di concessione
Presentare le 4 domande di pagamento successive alla prima con cadenza annuale e rispettando la data, in termini di giorno e mese, della presentazione della prima domanda.	PSR/Bando Regionale	Amministrativo	Documentale	Verificare che la data di presentazione delle 4 domande di pagamento successive alla prima avvengano con cadenza annuale e rispettando la data, in termini di giorno e mese, della presentazione della prima domanda.	Intervento	Riduzione graduale/esclusione*

Le percentuali di riduzione da applicare alla sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del PSR Sicilia 2014/2020 per le violazioni classificate con il metodo descritto nell'allegato 6 del DM dell'8 febbraio 2016 sono riportate nella seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	8 %
$x \geq 4,00$	15 %

*Condizioni di riduzione relativi all'impegno "Presentare le 4 domande di pagamento successive alla prima con cadenza annuale e rispettando la data, in termini di giorno e mese, della presentazione della prima domanda".

Considerata la particolarità della sottomisura 3.1, i parametri relativi alla entità e alla gravità vengono associati alla regola della durata corrispondente.

Classe Livello	Entità	Gravità	Durata
1	Si associa alla regola della durata bassa	Si associa alla regola della durata bassa	Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima entro 30 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, rispettando la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento)
3	Si associa alla regola della durata media	Si associa alla regola della durata media	Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima dal 31° giorno ed entro 60 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, rispettando la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento)
5	Si associa alla regola della durata alta	Si associa alla regola della durata alta	Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima dal 61° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, rispettando la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento)*

Condizioni di esclusione - Le domande di pagamento successive alla prima presentate oltre i 90 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, rispettando la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento) non sono ammesse a liquidazione.

PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI

(ai sensi dell'art. 20 e dell'Allegato 6 del D.M. 8 febbraio 2016)

Principi generali

Ai sensi dell'art. 20 e dell'Allegato 6 del D.M. dell'8 febbraio 2016, fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Relativamente a ciascun impegno, l'inadempienza è valutata rispetto ai criteri Gravità - Entità - Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

stabiliti i parametri per l'individuazione dei livelli della gravità, entità, durata di ogni impegno, all'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Si procede al calcolo della media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri.

Livello di infrazione del tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	
Medio (3)			
Alto (5)			5

Il punteggio medio ottenuto, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05), sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	X%
$x \geq 4,00$	Y%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della tabella sopra riportata al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

Ove si accerti una violazione di livello massimo per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dall'aiuto per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati (gravità=5; entità=5; durata=5).

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.